

N. R.G. 949/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua

Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 949/2015 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 3 (C/O AVV. F.
██████████) ISERNIA, presso il difensore avv. ██████████
██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in VIA ██████████ (C/O AVV. F.
██████████) ISERNIA, presso il difensore avv. ██████████

ATTORE

contro

██████████ SPA (C.F. ██████████) con il patrocinio
dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in CORSO ██████████ I, 40 86039
TERMOLI, presso il difensore avv. ██████████
██████████ SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ██████████,
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTI

TERZO CHIAMATO

██████████ SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ██████████
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ██████████
██████████

INTERVENUTO

CONCLUSIONI delle PARTI: all' udienza del 02.05.2022, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta prevista dall' art 221 co d d l n 34 / 20, le parti concludevano come da note depositate in via telematica, che si hanno per richiamate e trascritte nella presente sentenza.

In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc, così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc, dalla legge n. 69/2009, si omette lo "svolgimento del processo" e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.



La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 - nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SSUU (n. 64/15).

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] proponevano opposizione - chiedendone la revoca - avverso il decreto ingiuntivo n 224 / 15 , emesso dall' intestato Tribunale in data 03.06.15 , con cui veniva loro ingiunto di pagare in favore della [REDACTED] spa l' importo di euro 11575,50 oltre accessori , dovute a fronte del saldo negativo dei rapporti di conto corrente intrattenuto con il suddetto istituto bancario .

A fondamento dell' opposizione [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ponevano : a :) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti d'ingiunzione , b) la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi apposta nel contratto di conto corrente, in violazione dell'art.1283 cc , c) la nullità delle operazioni di capitalizzazione di interessi già eseguite , d) la violazione da parte dell' istituto bancario dell'obbligo di buona fede.

Si costituiva in giudizio a mezzo di comparsa di costituzione e di risposta la [REDACTED] , con comparsa di costituzione e di risposta in cui chiedeva il rigetto dell' opposizione essendo infondati i motivi posti alla base della stessa .

Si costituiva in giudizio con atto di intervento ex art III cpc del 20.1.20 , la [REDACTED] , quale mandataria della [REDACTED] , ridenominata [REDACTED] con deliberazione dell' assemblea straordinaria del 30.10.2015 , nella qualità di successore a titolo particolare del credito azionato nei confronti degli opposenti .

L' istruttoria si concretizzava nel deposito di documenti da parte dell' opponente e dell' opposta , nonché nell' espletamento di una ctu contabile da parte della dottor [REDACTED] .

Va osservato che con provvedimento adottato fuori udienza in data 04.04.2016 veniva disposta l' attivazione della procedura di mediazione e che , nonostante all' udienza del 07.07.16 il difensore di parte opponente abbia dichiarato di depositare " *il verbale negativo del tentativo di mediazione* " , di tale documentazione non vi è traccia , né nel fascicolo elettronico , né tantomeno in quello in formato cartaceo .

Della mancata produzione del documento in parola rispondono le parti , e tanto sulla base dell' orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte ha l' onere di verificare la completezza del proprio fascicolo e la regolarità del deposito di atti e documenti (cfr Cass n 28271/20) .

In definitiva non vi è prova dell' effettivo espletamento del tentativo di mediazione , non essendo stata prodotta in giudizio la relativa documentazione e da tale *deficit* probatorio discende che il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parti di colmare la carenza riscontrata , ma ha invece il dovere di decidere la causa allo stato degli atti (cfr Cass n 10741/2015) .

Tanto premesso , si rileva che il mancato assolvimento da parte dei contendenti dell' onere di instaurare la procedura di mediazione produce delle conseguenze sotto il profilo della procedibilità dell' opposizione al decreto ingiuntivo , essendo quest' ultima condizionata proprio al previo esperimento del meccanismo alternativo di risoluzione stragiudiziale della controversia previsto dall' art 5 co 1 bis d lgs n 28 /10 .

Dopo un lungo dibattito giurisprudenziale le conseguenze della mancata attivazione della procedura di mediazione sono state individuate dalla Suprema Corte con una sentenza resa a Sezioni Unite



(n 19596 / 20 a sezioni unite , a cui hanno fatto seguito l' ordinanza n 159 dell' 08.01.21 della sezione III e la sentenza n 8015 / 21 della sezione VI) secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull' opposto , in quanto creditore in senso sostanziale , l' onere di promuovere la procedura di mediazione e conseguentemente , nel caso in cui egli non si attivi , l' opposizione deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato

Dall' applicazione del principio che precede al caso che ci occupa discende che - non essendo stata dimostrata l' attivazione nel presente giudizio della procedura di mediazione e gravando tale onere sul creditore opposto - l' opposizione deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato .

Le spese di lite vengono compensate ai sensi dell' art 93 cpc , essendo stato deciso il giudizio sulla base di un intervento giurisprudenziale risolutore intervenuto in corso di causa (la pronuncia n 19596 / 20 della Suprema Corte) .

Le spese di ctu vengono poste a carico di entrambe le parti , nella misura del 50 % a carico di ciascuna di esse .

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara improcedibile l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 224 / 15 , emesso dall' intestato Tribunale in data 03.06.15 , che viene conseguentemente revocato ;

compensa interamente tra le parti le spese di lite ;

pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti , nella misura del 50 % a carico di ciascuna , salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti dell' ausiliare .

Larino , 4 ottobre 2022

Il giudice onorario
dott. Riccardo De Mutiis

